Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 12 novembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517.

Abrogazione e sostituzione del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della sericoltura per il quinquennio 1937-XV - 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalla campagna bacologica 1940 gli acquisti di bozzoli, compresi i bozzoli doppi, calcinati e di scarto, non possono essere effettuati che dalle ditte che ne abbiano fatto richiesta alla Federazione nazionale fascista degli industriali della seta, osservando tutte le norme che saranno all'uopo predisposte dalla Federazione stessa e approvate dal Ministero delle corporazioni, e ne abbiano ottenuta apposita autorizzazione.

Gli acquisti fatti non in conformità a quanto disposto nel comma precedente sono nulli di pieno diritto.

Art. 2.

Il prezzo dei bozzoli di produzione nazionale è fissato, per la campagna bacologica 1940, rispettivamente in L. 15 per i bozzoli gialli e in L. 16,50 per i bozzoli bianchi, per chilogrammo a fresco, e ai corrispondenti prezzi a secco, per partite mercantili di qualità media.

Si intendono per bozzoli mercantili di qualità media quelli che danno una resa di un chilogrammo di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli freschi.

Ai suddetti prezzi di L. 15 e di L. 16,50 deve essere aggiunta L. 1 al chilogramma a fresco per i bozzoli negoziati ad essiccazione e cernita avvenute, a titolo di rimborso delle spese di queste operazioni e di quelle eventuali di conservazione, e per interessi.

Per la campagna bacologica 1941 i prezzi base per i bozzoli saranno determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e per le valute, ferma restando l'aggiunta di L. 1 di cui al precedente comma.

Di ogni contrattazione di bozzoli stipulata deve essere redatto regolare contratto. Di ogni contratto una copia resterà presso l'ammasso bozzoli, un'altra presso l'acquirente ed una terza deve essere inviata dall'ammasso venditore all'Ente nazionale serico a disposizione del quale, per i controlli di sua competenza, gli ammassi collettivi e gli stabilimenti di filatura hanno l'obbligo di tenere le rispettive copie di contratto e ogni altra documentazione.

Art. 3.

Gli ammassi collettivi dei bozzoli sono obbligati a tenere la gestione dei bozzoli bianchi, ad essi conferiti per la vendita, distinta da quella di qualsiasi altra partita di bozzoli.

Art. 4.

I bozzoli bianchi non potranno essere ceduti dagli ammassi collettivi ad un prezzo minore di quello indicato al precedente art. 2, salvo speciale autorizzazione da chiedersi, caso per caso, all'Ente Nazionale Serico.

Le vendite a prezzo inferiore a quello predetto, non autorizzate dall'Ente nazionale serico, non sono ammesse al trattamento di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Effettuata dai singoli ammassi collettivi la vendita dei bozzoli bianchi, ove il prezzo medio di ricavo dei bozzoli stessi risultasse per ogni ammasso inferiore a quello indicato all'articolo 2, l'Ente nazionale serico verserà agli Enti suddetti la differenza fino al un massimo di L. 1,50 per chilogrammo a fresco.

L'Ente medesimo ha facoltà di compiere gli opportuni controlli per accertare, ove del caso, i prezzi realizzati dagli ammassi per i bozzoli bianchi venduti.

Art. 6.

Ogni esercente di stabilimento di filatura di bozzoli (bozzoli doppi compresi) deve tenere apposite registrazioni dei bozzoli introdotti nello stabilimento, distinguendo le partite di produzione nazionale da quelle di importazione, per le quali è pure tenuto a fornire agli incaricati dell'Ente nazionale serico, per il servizio di controllo, la prova dell'acquisto all'estero e nei possedimenti e colonie o, in ogni caso, quando non si tratti di acquisto diretto, della provenienza ed origine.

Art. 7.

A chiunque, a partire dal 1° luglio 1940-XVIII e fino al 31 luglio 1942-XX, venda all'estero prodotti serici di cui al successivo art. 10, sarà corrisposta, quando si verifichi la situazione di mercato di cui all'art. 8, una quota di integrazione di prezzo che verrà liquidata dall'Ente nazionale serico sotto il controllo del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

La corresponsione della quota di integrazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che tutti i prodotti siano stati fabbricati con bozzoli dei raccolti nazionali ed acquistati secondo le norme dell'articolo 1;

b) che sia stato pagato all'ammasso collettivo venditore, per i bozzoli, un prezzo corrispondente a quello base, fissato ai sensi della presente legge;

c) che i prodotti serici risultino venduti entro il 31 luglio 1942-XX e spediti ad acquirenti esteri:

entro il 30 settembre 1942-XX, per la seta tratta greggia semplice;

entro il 30 novembre 1942-XXI, per la seta tratta greggia addoppiata e/o torta;

d) che l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, o le banche delegate da detto Istituto, abbiano riconosciuto e certifichino l'adempimento degli impegni valutari assunti dal venditore al momento della esportazione.

Art. 8.

La quota di integrazione di cui al precedente art. 7 sarà commisurata ad un valore della seta tratta greggia semplice di L. 197,50 per chilogrammo per i prodotti serici ottenuti dalla lavorazione dei bozzoli del raccolto nazionale 1940, e a quello determinato a' sensi del precedente art. 2 per quelli ottenuti dai bozzoli del raccolto dell'anno 1941.

La quota di integrazione sarà determinata in misura pari alla differenza fra i valori di cui al comma precedente e la media dei prezzi della seta tratta greggia semplice, qualità base, quotati dalle Borse sete di New York e Yokohama nella quindicina in cui è datato il contratto di vendita.

Qualora i prezzi del mercato effettivo degli Stati Uniti d'America si discostino da quelli quotati dalle Borse predette, alla media di cui al comma precedente sarà applicata una correzione determinata con le modalità stabilite nel successivo art. 9.

La quota d'integrazione per le vendite effettuate sui mercati americani eseguite con spedizioni dirette da porti italiani a porti delle Americhe sarà determinata come dai commi precedenti, deducendo dalla media dei prezzi delle Borse sete, eventualmente modificata con l'applicazione della correzione predetta, una quota non superiore alle L. 10 per chilogrammo, in rapporto alle maggiori spese inerenti alle vendite su quei mercati (nolo, assicurazioni, imballaggio, ecc.).

Art. 9.

Alla determinazione della eventuale correzione da applicare alla media dei prezzi quotati dalle Borse sete di New York e Yokohama ai sensi del precedente art. 8, e della quota di deduzione per maggiori spese di cui allo stesso articolo, sarà provveduto da un Comitato nominato dal Ministro per le corporazioni e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e per gli scambi e per le valute e dal segretario generale dell'Ente nazionale serico.

Lo stesso Comitato stabilirà, con le norme di cui alla presente legge, la misura delle quote di integrazione da assegnare alle varie qualità di prodotti oggetto delle vendite in ciascuna quindicina.

Il Comitato sarà presieduto dal rappresentante del Ministero delle corporazioni e ne disimpegnerà le funzioni di Segretario un funzionario dello stesso Ministero.

L'efficacia delle determinazioni del Comitato è subordinata all'approvazione del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

Le eventuali modificazioni alla correzione e alla quota per spese di cui ai commi precedenti saranno applicate nei confronti della media dei prezzi quotati dalle Borse predette nella quindicina immediatamente successiva a quella durante la quale saranno rese note.

Art. 10.

La quota di integrazione calcolata ai sensi del precedente art. 8 è considerata come quota base e sarà corrisposta per ogni chilogrammo di seta tratta greggia semplice.

La quota base di integrazione subirà per i prodotti sottoindicati le seguenti variazioni:

a) filati greggi, tinti, semplici o ritorti, ottenuti da bozzoli doppi, quota di integrazione pari a due quinti della quota base, per chilogrammo;

b) seta tratta greggia addoppiata e torta, seta tratta tinta, quota base aumentata di L. 2,50 per chilogrammo.

Art. 11.

Le vendite sia all'interno che all'estero di seta tratta greggia semplice o addoppiata e torta, filati di bozzoli doppi compresi, devono essere denunciate all'Ente nazionale serico.

Art. 12.

Alla fine di ogni campagna serica il Ministro per le corporazioni potrà disporre l'accertamento delle giacenze di seta tratta greggia semplice e addoppiata e torta, filati di bozzoli doppi compresi, nonchè di quelle di bozzoli già acquistati ai sensi dell'art. 1 e non ancora trasformati, e ordinarne il deposito in magazzini da destinarsi.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste e per gli scambi e per le valute, potrà disporre per la filatura delle giacenze di bozzoli di cui sopra, e di quelle eventualmente esistenti presso gli ammassi collettivi, allo scopo di collocarne all'estero il prodotto unitamente alle giacenze di seta accertate ai sensi del presente articolo.

Art. 13.

Qualora, in relazione alle precedenti disposizioni, sorga questione sulla determinazione della qualità delle partite di bozzoli e del prezzo relativo, stabilisce insindacabilmente in proposito una Commissione paritetica istituita presso ogni Consiglio provinciale delle corporazioni, composta di quattro membri, di cui uno in rappresentanza degli agricoltori, uno dei lavoratori dell'agricoltura, uno degli industriali e uno dei lavoratori dell'industria, designati dalle rispettive Unioni provinciali, e presieduta dal prefetto presidente di detto Consiglio o da un suo delegato.

Art. 14.

Chiunque acquisti bozzoli prodotti nelle campagne 1940 e 1941 in difformità delle disposizioni contenute nell'art. 1 è punito con l'ammenda, la quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore dei bozzoli acquistati, valutato in base alle norme contenute nell'art. 2, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Coloro che non ottemperino alle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 2 e negli articoli 6 e 11 sono puniti con l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 15.

I fondi occorrenti per la corresponsione delle quote di integrazione di cui all'art. 7 e delle differenze di cui all'art. 5 saranno inscritti nel bilancio del Ministero delle corporazioni e messi a disposizione dell'Ente nazionale serico con ordini di accreditamento, per i quali potrà prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato.

L'Ente nazionale serico presenterà i rendiconti delle erogazioni effettuate con i fondi ad esso forniti a norma delle disposizioni medesime.

Per le spese da sostenersi dall'Ente nazionale serico per l'applicazione della presente legge sarà aumentato di lire 700.000 lo stanziamento del capitolo n. 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1940-41 e per il successivo esercizio 1941-42.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 272, e della legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 533.

Ai prodotti serici ottenuti dalla lavorazione dei bozzoli dei raccolti 1937, 1938 e 1939, acquistati a norma del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, e venduti all'estero a norma del precedente art. 7, saranno applicate le disposizioni della presente legge, commisurando la quota di integrazione ai seguenti valori della seta tratta greggia semplice:

per il raccolto 1937, L. 96 per chilogrammo;
per i raccolti 1938 e 1939, L. 127 per chilogrammo.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno applicate a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — TASSINARI — DI REVEL — RICCARDI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1518.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, contenente le « norme sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra », con le seguenti modificazioni:

All'art. 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Restano ferme le facoltà concesse all'Amministrazione militare dall'art. 23 del testo unico delle disposizioni legislative sull'amministrazione e la contabilità dei corpi, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, e dall'art. 50 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932-X, n. 365.

All'art. 4, il comma 4° è sostituito dal seguente:

Qualora le Amministrazioni suddette abbiano già speciali organi consultivi, possono integrarli con i rappresentanti di cui al 2° comma.

All'art. 5, lettera *A*, il capoverso *a*) è sostituito dal seguente:

a) dai comandanti di Corpo d'armata per importi inferiori a L. 300.000.

Allo stesso art. 5, lettera *B*, il capoverso *b*) è sostituito dal seguente:

b) dai comandanti di Corpo d'armata e dagli intendenti d'armata per importi da L. 30.000 a L. 100.000.

All'art. 7, ultimo comma, alle parole: « salvo il ricorso agli speciali organi istituiti o da istituirsi a norma dell'articolo 21 », sono sostituite le seguenti altre: « salvo ricorso a norma di legge ».

All'art. 12, secondo comma, alle parole: « salvo ricorso agli organi giurisdizionali di cui all'art. 21 », sono sostituite le seguenti altre: « salvo ricorso a norma di legge ».

L'art. 21 è soppresso.

Nell'art. 108 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Cessato lo stato di guerra, sarà provveduto, pure con decreto Reale, a determinare la data in cui cesseranno di avere applicazione le presenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Compagnie de conduits d'eau, con sede a San Giorgio a Cremano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Compagnie de conduits deau di San Giorgio a Cremano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnie de conduits d'eau, con sede a San Giorgio a Cremano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Francesco Spinelli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4291)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Lacourbat, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto in data 21 agosto 1940-XVIII col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Lacourbat, con sede a Milano;
Vista la lettera con la quale il Consigliere nazionale Rocca informa di non poter assumere l'incarico di sequestratario dell'azienda predetta, dovendo soddisfare obblighi militari;
Viste le ulteriori informazioni fornite dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano;

Decreta:

E' revocato il provvedimento di sequestro disposto nei riguardi della Società anonima Lacourbat, con sede a Milano.

La Società stessa è sottoposta a sindacato ed il relativo incarico è affidato al dott. Antonio Toriello.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4290)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Crumiere, con sede a Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Crumiere si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Crumiere, con sede a Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il gr. uff. Antonio Bettanini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(4292)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società Tramvia Alta Versilia, con sede a Ripa di Lucca, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Tramvia Alta Versilia si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Tramvia Alta Versilia, con sede a Ripa di Lucca, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Oreste Nori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4293)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Tubi Bonna, con sede a Livorno, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Tubi Bonna, con sede a Livorno, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Tubi Bonna, con sede a Livorno, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Italo Ariata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4289)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1940-XVIII.
Modificazione delle indennità da corrispondersi per servizi straordinari doganali, nell'interesse del commercio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20, modificato secondo il R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960, e la legge 29 novembre 1928, n. 2676, che stabilisce l'obbligo da parte dei contribuenti di corrispondere le indennità dovute agli impiegati ed agenti doganali per le operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario normale di ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto Ministeriale del 10 agosto 1920 che stabilisce la misura delle indennità;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1926 che detta norme per la liquidazione, il pagamento e la contabilizzazione delle indennità suddette;

Ritenuta la necessità di modificare le indennità stabilite col citato decreto 10 agosto 1920 per renderle rispondenti alle condizioni attuali del personale e dei servizi;

Determina:

Alla tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie approvata con decreto Ministeriale 10 agosto 1920 è sostituita, con effetto dal 1° dicembre p. v. quella unita al presente decreto.

Prima di procedere alla ripartizione delle indennità che saranno liquidate in base all'unita tabella verrà fatto un prelevamento del 20 % da versarsi a favore del Fondo di previdenza per il personale delle Dogane o del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza, secondochè si tratti di compensi spettanti all'uno o all'altro personale, in aggiunta alle quote assegnate ai fondi stessi dall'art. 8 delle norme approvate col decreto Ministeriale 26 marzo 1926.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

Tabella delle indennità per servizi straordinari prestati nell'interesse del commercio

FUNZIONARI DELEGATI AI SERVIZI	SERVIZI IN DOGANA OLTRE L'ORARIO NORMALE			SERVIZI FUORI CIRCUITO DOGANALE E A BORDO DI NATANTI			COMPENSO MASSIMO PER OGNI GIORNATA		
	di giorno		di notte	di giorno		di notte	in giorni feriali e in ore diurne esclusi i servizi fuori comune	in giorni festivi o di notte o servizio fuori comune	
	sino a due ore	per ogni ora successiva	assegno supplementare per ogni ora	sino a due ore	per ogni ora successiva	assegno supplementare per ogni ora		senza pernottamento	con pernottamento
Personale dogane									
Funzionari di gruppo *A* e *B* dei gradi 7° e 8°	11 —	4 —	2,25	13	5 —	2,25	32	44	56
Altri funzionari di gruppo *B* . .	10 —	3,50	1,75	12	4,50	1,75	28	38	50
Funzionari di gruppo *C*	8 —	2,50	1,50	10	3,50	1,50	24	34	44
Commessi	6 —	1,75	1 —	7	2,50	1 —	18	26	34
Regia guardia di finanza									
Ufficiali superiori	11 —	4 —	2,25	13	5 —	2,25	32	44	56
» inferiori	10 —	3,50	1,75	12	4,50	1,75	28	38	50
Marescialli.	7 —	2,50	1,25	8	3,50	1,50	21	30	39
Brigadieri e sottobrigadieri . . .	7 —	2 —	1,25	8	3,25	1,25	20	30	39
Appuntati e guardie.	4,50	1,50	0,75	6	2,25	0,75	12	18	24

NOTE

1. — Per i servizi prestati in giorno festivo le indennità suddette, sono aumentate del 50 %.

A tale effetto i servizi resi in dogana si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2. — Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili accostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario d'ufficio.

3. — Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4. — Per i servizi resi fuori del circuito doganale si considerano come ore di servizio, agli effetti dell'indennità, anche quelle impiegate nel viaggio.

5. — Quando in uno stesso giorno vengano compiuti servizi fuori dell'orario normale con anticipazione o con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento, eccetto che si tratti del compimento di unica operazione, nel qual caso si farà il cumulo dei due periodi di servizio per stabilire l'indennità dovuta.

In entrambi i casi spetta al funzionario doganale o al militare di finanza l'indennità ragguagliata al tempo effettivamente trascorso in servizio, cumulando, cioè, quello relativo all'anticipazione con quello del prolungamento dell'orario.

6. — Quando si compiono da uno stesso funzionario, nel medesimo giorno, operazioni fuori di orario ed operazioni fuori Comune od operazioni in parte di giorno e in parte di notte, la somma massima che il detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per i servizi fuori Comune o di notte.

7. — Nel caso di più servizi resi cotemporaneamente o successivamente senza interruzione di tempo per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

8. — Nei Comuni ove sono istituiti pubblici servizi di comunicazione, il rimborso delle spese di trasporto deve essere ragguagliato al prezzo dei biglietti di andata e di ritorno secondo il mezzo di cui il personale si serve per raggiungere la località ove ha luogo la operazione straordinaria.

9. — Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

10. — Quando il servizio straordinario prestato in dogana, oltre l'orario d'ufficio, non costituisce semplice anticipo o continuazione dell'orario normale, ma rappresenta una effettiva ripresa di lavoro, sarà dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte.

11. — Le indennità fissate dalla presente tabella sono esenti dalle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e non sono suscettibili dell'aumento portato dai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e dalle leggi 20 aprile 1939, n. 591, e 16 aprile 1940, n. 237.

(4310)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1939-XVII, n. 860, il Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare ha trasmesso in data 8 novembre 1940-XIX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1940-XVIII, n. 1314, concernente l'obbligatorietà di includere films di guerra e di propaganda negli spettacoli cinematografici.

(4314)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 21 ottobre 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Salvatore Marino, console onorario di Romania a Bari.

(4251)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ruolo di anzianità

Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato il Ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana secondo la situazione del 1° gennaio 1940-XVIII.

(4252)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario per il Consorzio idraulico di 3ª categoria Cereson Nuovo e Cereson Vecchio in provincia di Padova.

Con R. decreto 13 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre successivo, registro 20, foglio 360, il cav. Vincenzo Marussi è stato nominato Regio commissario per il Consorzio idraulico di 3ª categoria Cereson Nuovo e Cereson Vecchio, in provincia di Padova, e per la durata di un anno a decorrere dalla data di notifica del decreto stesso.

(4253)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sistemazione idraulico-forestale del torrente Gera in provincia di Como

Con decreto Ministeriale 5 novembre 1940-XIX, n. 5775, sono stati approvati l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Gera nella provincia di Como, compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Como, in data 24 febbraio 1934-XII.

(4297)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titoli di rendita Consolidato 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 51.

E' stata presentata a questa Direzione generale una istanza per il tramutamento in titoli al portatore della rendita Cons. 3,50% n. 728888 di annue L. 161, intestata a Petrone Silvio fu Errico, domiciliato a Limosano (Campobasso).

Nella dichiarazione di consenso apposta a tergo del relativo certificato, il titolare ha delegato il Banco di Roma pel ritiro dei nuovi titoli. Poichè in tale dichiarazione si riscontra anche una precedente delega a favore di altra persona di cui non si può leggere il nome perchè cancellato, in analogia all'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla richiesta operazione di tramutamento, disponendo la consegna dei titoli al suddetto Banco.

Roma, addì 2 novembre 1940-XIX.

Il direttore generale: POTENZA

(4301)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 novembre 1940-XVIII . N. 228

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,60
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma) dal 2/11/1940-XIX	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,775
Id. 3,50% (1902)	74,05
Id. 3,00% Lordo	52,225
Id. 5,00% (1935)	94,65
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,675
Id. Id. 5,00% (1936)	96,55
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,925
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,85
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99,10
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,525

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 1200 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati e degli invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la nota del 24 settembre 1940-XVIII, n. 1306-7/1.3.1 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 1200 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritto su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza del Regno e dell'Africa Italiana, ed elencare i documenti ed i titoli di merito che vengono allegati.

I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando risiedono all'estero, nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine come sopra stabilito.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 30 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dello art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni svoltosi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, purchè siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali limiti di età sono ancora elevati di quattro anni per coloro che — in possesso dei prescritti titoli di studio — si trovino, alla data del presente decreto, in servizio non di ruolo, comunque denominato, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria.

Per coloro poi che alla data del bando del concorso abbiano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la detta Amministrazione e che abbiano esercitato le mansioni proprie dell'impiego cui aspirano, è consentito un ulteriore

aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno o frazione di anno di servizio eccedente i sei anni.

Tutti i suddetti aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale egli concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex-combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del 1937.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O.I., o all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio, nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal capo d'istituto e vistato dal Regio provveditore agli studi;

9) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati e invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesta l'iscrizione.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta l'iscrizione al P.N.F.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del Capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, con attestazione che l'iscrizione non subì interruzione. Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmata dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

11) il personale non di ruolo esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la natura dello stesso servizio.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo produrranno, invece, copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 8, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

12) per i coniugati con straniere, certificato dell'ufficiale dello stato civile attestante l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 5.

Oltre i documenti indicati nel precedente articolo, gli aspiranti hanno facoltà di produrre non solo qualsiasi altro titolo, diploma o pubblicazione che ritengano di vantaggio, agli effetti del concorso, ma anche certificati attestanti il risultato di concorsi precedentemente sostenuti presso l'Amministrazione cui concorrono o presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore, non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2.

In ogni caso i titoli di studio superiori dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di laurea quanto nelle singole materie del corso superiore.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del cennato art. 4 un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiale della M.V.S.N., in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 ripetuto qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti e documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra precisati, tranne che per i seguenti:

1) certificato attestante i voti conseguiti in ciascuna materia di esame di cui al n. 8 dell'art. 4;
2) documento comprovante il possesso di benemerenze militari e fasciste;
3) certificato medico;
4) stato di famiglia;
5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
6) certificato di servizio non di ruolo;
7) ogni altro documento di cui all'art. 5 che possa comunque influire nella valutazione di merito.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione, così composta:

dal direttore generale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari, presidente;

da quattro funzionari amministrativi della carriera centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al settimo; da un ispettore dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di grado non inferiore al sesto; da un rappresentante della Corte dei conti di grado non inferiore a vice referendario, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno una votazione espressa in centesimi e formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine del voto complessivo riportato.

La idoneità sarà riconosciuta ai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 40 centesimi.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV o, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. e dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 31 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari (gruppo *B*) e saranno sottoposti, dopo un anno, al giudizio del Consiglio di amministrazione per la conferma in ruolo, anche quando abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo presso l'Amministrazione dello Stato, osservate in ogni loro parte tutte le disposizioni contenute nell'art. 39 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Art. 15.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 802,35, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora essi siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a L. 426,79 mensili lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4306)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento del personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e degli invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Vista la nota del 24 settembre 1940-XVIII, n. 1306-7/1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando del seguente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, al quale possono partecipare le donne per non oltre un quarto dei posti messi a concorso.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza del Regno entro il termine perentorio di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza del Regno e dell'Africa Italiana, ed elencare i documenti ed i titoli di merito che vengono allegati.

I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando risiedono all'estero nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine come sopra stabilito.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non superato il 26° anno di età.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dello art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali limiti di età sono ancora elevati di sei anni per coloro che — in possesso dei prescritti titoli di studio — si trovino, alla data del presente decreto, in servizio non di ruolo, comunque denominato, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria.

Per coloro poi che alla data del bando di concorso abbiano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la detta Amministrazione, e che abbiano esercitato le mansioni proprie dell'impiego cui aspirano, è consentito un'ulteriore aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno o frazione di anno di servizio eccedente i sei anni.

Tutti i suddetti aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale egli concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dopo il 5 maggio 1936-XIV, in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato produrranno il certificato da rilasciarsi dalla Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del 1937.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati e invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dopo il 5 maggio 1936-XIV, in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza delle operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata dal Regio notaio, nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza. Tale certificato dovrà essere rilasciato dal capo d'istituto e vistato dal Regio provveditore agli studi;

9) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P. N. F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio.

La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P. N. F. possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesta l'iscrizione.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta la iscrizione al P. N. F.

Per gli iscritti al P. N. F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del Capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale.

Per gli iscritti ai fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari, con attestazione che non vi fu interruzione nella iscrizione. Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P. N. F. o di uno dei Vice segretari.

Il certificato di iscrizione al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari;

10) lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

11) il personale non di ruolo esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la natura dello stesso servizio.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo produrranno, invece, copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 8, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

12) per i coniugati con straniere certificato dell'ufficiale dello stato civile attestante l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 5.

Oltre i documenti indicati nel precedente articolo, gli aspiranti hanno facoltà di produrre non solo qualsiasi altro titolo, diploma o pubblicazione che ritengano di vantaggio, agli effetti del concorso, ma anche certificati attestanti il risultato di concorsi precedentemente sostenuti presso l'Amministrazione cui concorrono o presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore, non dispensa dell'obbligo di produrre uno di quelli prescritti per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2.

In ogni caso i titoli di studio superiori dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti nelle singole materie.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9, 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del cennato art. 4, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo sono esonerati, dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 ripetuto, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o che perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra precitati, tranne che per i seguenti:

1) certificato attestante i voti conseguiti in ciascuna materia di esame di cui al n. 8 dell'art. 4;

2) documento comprovante il possesso di benemerenze militari e fasciste;

3) certificato medico;

4) stato di famiglia;

5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

6) certificato di servizio non di ruolo;

7) ogni altro documento di cui all'art. 5 che possa comunque influire nella valutazione di merito.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato è insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione così composta:

da un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto;

da quattro funzionari amministrativi centrali di grado non inferiore al settimo; da un funzionario provinciale esecutivo dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di grado non inferiore al settimo; da un funzionario della Corte dei conti di grado non inferiore a vice referendario, membri.

Funzionerà da segretario un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 10°.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno una votazione espressa in centesimi o formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine del voto complessivo riportato.

La idoneità sarà riconosciuta ai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dello articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e dal R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza delle operazioni svoltesi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento primo del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie della Africa Orientale e, dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero ed infine ad idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 31 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 18 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e nella legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni 15 della pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova del personale sussidiario degli Uffici del registro e saranno sottoposti, dopo un anno, al giudizio del Consiglio di amministrazione per la conferma in ruolo, anche quando abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo presso Amministrazioni dello Stato, osservate in ogni loro parte tutte le disposizioni contenute nell'art. 39 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Art. 15.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 518,23 oltre la aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora essi siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno e di L. 259,11 lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(4307)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 75 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento pel personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati e degli invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 236;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Vista la nota del 24 settembre 1940-XVIII, n. 1306-7/1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando del seguente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 75 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche, al quale possono partecipare le donne per non oltre un quinto dei posti messi a concorso;
Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.
Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.
Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza del Regno entro il termine perentorio di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza del Regno e dell'Africa Italiana, ed elencare i documenti ed i titoli di merito che vengono allegati.
I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando risiedono all'estero, nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine come sopra stabilito.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che lo aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non superato il 26° anno di età.
Tali limiti di età sono elevati di 5 anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.
Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:
a) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dello articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;
c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.
I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:
a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;
b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Sono altresì elevati:
a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
Tali limiti di età sono ancora elevati di sei anni per coloro che — in possesso dei prescritti titoli di studio — si trovino, alla data del presente decreto, in servizio non di ruolo, comunque denominato, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria.
Per coloro poi che alla data del bando di concorso abbiano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la predetta Amministrazione e che abbiano esercitato le mansioni proprie dell'impiego cui aspirano, è consentito un ulteriore aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno o frazione di anno di servizio eccedente i sei anni.
Tutti i suddetti aumenti sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.
La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;
2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;
3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;
4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;
5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;
6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.
Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale egli concorre.
L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.
I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. o dopo il 5 maggio 1936-XIV, in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità

sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescitta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del 1937.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. o dopo il 5 maggio 1936-XIV in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza delle operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. e dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a norme del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio e copia autenticata da Regio notaio, nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza. Tale certificato dovrà essere rilasciato dal capo d'istituto e vistato dal Regio provveditore agli studi;

9) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio.

La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A.O. dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesta l'iscrizione

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta la iscrizione al P.N.F.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del Capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, con attestazione che non vi fu interruzione nella iscrizione. Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi, i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione stessa;

11) il personale non di ruolo esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la natura dello stesso servizio.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo produrranno, invece, copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 8, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

12) per i coniugati con straniere certificato dell'ufficiale dello stato civile attestante l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 5.

Oltre i documenti indicati nel precedente articolo, gli aspiranti hanno facoltà di produrre non solo qualsiasi altro titolo, diploma o pubblicazione che ritengano di vantaggio, agli effetti del concorso, ma anche certificati attestanti il risultato di concorsi precedentemente sostenuti presso l'Amministrazione cui concorrono o presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore, non dispensa dall'obligo di produrre uno di quelli prescritti per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2.

In ogni caso i titoli di studio superiori dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti nelle singole materie.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9, 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del cennato art. 4, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire quattro del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 ripetuto, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli

aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o che perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra precisati, tranne che per i seguenti:

1) certificato attestante i voti conseguiti in ciascuna materia di esame di cui al n. 8 dell'art. 4;
2) documento comprovante il possesso di benemerenze militari e fasciste;
3) certificato medico;
4) stato di famiglia;
5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
6) certificato di servizio non di ruolo;
7) ogni altro documento di cui al n. 5 che possa comunque influire nella valutazione di merito.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato o insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione così composta:

da un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto;

da quattro funzionari amministrativi centrali di grado non inferiore al settimo; da un funzionario provinciale esecutivo dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di grado non inferiore al settimo; da un funzionario della Corte dei conti di grado non inferiore al vice-referendario, membri.

Funzionerà da segretario un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al decimo.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno una votazione espressa in centesimi e formerà la graduatoria dei vincitori del concorso secondo l'ordine del voto complessivo riportato.

La idoneità sarà riconosciuta ai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, numero 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e dal R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza delle operazioni svoltesi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e, dopo il 5 maggio 1936-XIV, all'estero ed infine ad idonei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 31 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni nell'art. 13 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova del personale sussidiario degli Uffici delle ipoteche e saranno sottoposti, dopo un anno, al giudizio del Consiglio di amministrazione per la conferma in ruolo, anche quando abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo presso l'amministrazione dello Stato, osservate in ogni loro parte tutte le disposizioni contenute nell'art. 39 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4.

Art. 15.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno lordo mensile di L. 518,23, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora essi siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno mensile è di L. 259,11 lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII.

(4308) *Il Ministro*: DI REVEL

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il precedente decreto n. 20981, Div. 3ª, in data 23 settembre u. s., con il quale in relazione alle risultanze di graduatoria del concorso bandito per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli alla data del 30 novembre 1938, nei comuni di Livorno Ferraris, Cascina S. Giacomo, Rovasenda e San Germano, veniva nominata vincitrice di detto concorso l'ostetrica Bessone Ada per la condotta di Rovasenda;

Dato atto che la suddetta ostetrica, come da comunicazione in data 19 ottobre u. s., n. 2493 del podestà di Rovasenda, ha dichiarato di rinunciare al posto, e considerata la necessità di provvedere per l'assegnazione dello stesso ad altra ostetrica in relazione all'ordine di graduatoria ed all'indicazione delle sedi designate in linea di preferenza;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento 2 marzo 1935, n. 281 sui concorsi sanitari;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso suddetto per la condotta di Rovasenda l'ostetrica Marchetti Margherita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 28 ottobre 1940-XVIII

(4269) *Il prefetto*: BARATELLI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.